

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 marzo 2025, n. 91

**Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT).**

**Aggiornamento del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e rilascio accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con prescrizione, di n. 2 Gruppi Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nella sede di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/10/2021, n. 1725 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturali"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 avente ad oggetto la *"organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* e s.m.i. prevede all'art. 3 il *"Gruppo Appartamento"* ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 *"Definizioni"*, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento"*

*istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario";*

- all'art. 3 "Compiti della Regione", comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 10 "Disposizioni comuni alle autorizzazioni", comma 2 che: "La sostituzione del responsabile sanitario è comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento.";
- all'art. 20 "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento", comma 1 che "1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";
- all'art. 24 "Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti", commi 2 e 3 che:

*"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*

*3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."*

La L.R. 30 novembre 2022, n. 30 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024" prevede all'art. 13 "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18" che "1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), è sostituito dal seguente: "2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al regolamento regionale 7/2002, ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 3/2006, sono accreditabili previo rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione Puglia."

Con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 07/05/2014 ad oggetto "Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Cerignola (FG), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 modulo costituito da n. 2 Gruppi Appartamento per n. 6 posti letto complessivi, da ubicare in Cerignola al Viale Terminillo snc. Parere favorevole." la scrivente Sezione ha determinato "(...) di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cerignola, per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo costituito da n. 2 Gruppi Appartamento per n. 6 posti letto complessivi da ubicare in Cerignola al Viale Terminillo snc, al piano secondo dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, particella n. 2426, gestito dalla Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT), (...)".

Con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 28/09/2016 ad oggetto "Società Cooperativa Onlus "San Luca" di Trinitapoli (BT). Rilascio di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/05/2004 s.m.i., di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, in Cerignola (FG) alla via Eugenio Montale n. 4 e alla via Salvatore Quasi modo n. 4." la scrivente Sezione ha determinato "(...) di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus "San Luca" con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Lamacchia Saverio, l'autorizzazione all'esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento con n. 6 posti letto

*complessivi, siti nel Comune di Cerignola alla via Eugenio Montale n. 4 e alla via Salvatore Quasimodo n. 4, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Miccoli Luca, nato a omissis il 04/08/1949, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria (...)*”.

Con Pec del 23/01/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/1583 del 03/02/2020, il legale rappresentante della Società Coop. Sociale “SAN LUCA” Onlus di Trinitapoli (BT) ha trasmesso la nota ad oggetto “*Domanda per l’Accreditamento istituzionale di attività sanitaria ai sensi dell’art. 24 L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale non ospedaliero “Gruppo Appartamento” (art. 3 RR 27 novembre 2002 n. 7) struttura di cui all’art. 5 comma 1 punto 1.2.6 L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m. e i.*” con la quale ha chiesto:

*“il rilascio dell’Accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria per n° 2 Gruppi Appartamento siti nel Comune di Cerignola alla via Eugenio Montale n. 4 e alla via Salvatore Quasimodo n. 4, struttura a ciclo continuativo residenziale, nella disciplina della Riabilitazione Psichiatrica con dotazione di n. 6 (sei) posti letto complessivi.”,* dichiarando:

*“(…)*

1. *che la struttura è:*

- *autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con determina dirigenziale n. 31 del 28 settembre 2016 rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Accreditamenti;*

2. *che la struttura:*

- *è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui alle allegate griglie, e che gli stessi saranno comunque implementati secondo la tempistica definita dall’art. 2 comma 3 del REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2019, n. 16.*

*(…)*

3. *Si dichiara inoltre:*

- *l’assenza di condanne per reati di evasione fiscale e contributiva;*
- *il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente;*
- *(…)*

4. *Che la direzione e la responsabilità sanitaria è affidata al Dott. Di Rosa Carmine nato a omissis il 16/11/1972 laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” || 22/07/2014 specialista in PSICHIATRIA, iscritto presso l’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto al n. 03488.”;*

allegandovi:

*“(…)*

- *certificato di agibilità prot. n. 8/soc/08 del 07/07/2008;*
- *autorizzazione alla realizzazione prot.n. 5/2015;*
- *autorizzazione alla realizzazione prot.n. 7/2015;*
- *dichiarazione di accettazione incarico del responsabile sanitario;*
- *autocertificazione del Dott. Carmine Di Rosa;*
- *documento di identità del Dott. Carmine Di Rosa;*
- *D.D. n. 31/2016 di autorizzazione all’esercizio;*
- *permesso di costruire n. 23/90 c/06;*
- *permesso di costruire n. 5/Soc/2005;*
- *certificato di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;*
- *griglie di autovalutazione requisiti fase PLAN ex R.R . n. 16/2019;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante.”.*

Con nota prot. n. AOO\_183/17832 del 10/12/2020 ad oggetto "Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT). Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti di accreditamento per n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) ubicati nel Comune di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4." la scrivente Sezione ha invitato:  
 "(...)

- "il legale rappresentante della Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT) ad integrare l'istanza di accreditamento trasmettendo al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ed alla scrivente Sezione la documentazione relativa all'avvenuta iscrizione dell'attuale Direttore Sanitario all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di FG ovvero alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici ed iscritto al medesimo Albo Professionale";
- "il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso i 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) ubicati nel Comune di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4 e gestiti dalla Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal R.R. n. 16/2019, di cui alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019."

In riscontro alla prefata nota prot. n. AOO\_183/17832 del 10/12/2020, con Pec del 25/06/2021 ad oggetto "GIUDIZIO FINALE - VERIFICA POSSESSO REQUISITI ACCREDITAMENTO PER N. 2 GRUPPI APPARTAMENTO (ART. 3 R.R. N. 7/2002) CERIGNOLA (FG) VIA EUGENIO MONTALE N. 4 E VIA SALVATORE QUASIMODO N. 4 - CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA PROT. 17832 DEL 10.12.2020", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/10823 del 01/07/2021, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT ha espresso "(...) GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per l'accREDITAMENTO istituzionale per nr. 2 Gruppi appartamenti, con nr. 3 posti letto ciascuno per complessivi 6 posti letto (ART. 3 R.R. N. 7/2002), ubicati nel comune di CERIGNOLA (FG) alla via EUGENIO MONTALE nr. 4 e alla via SALVATORE QUASIMODO nr. 4;

Denominazione	***
Titolare	SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS SAN LUCA
legale rappresentante	Dr. LAMACCHIA SAVERIO
Sede Legale	CORSO GARIBALDI NR. 213 – TRINITAPOLI (BT)
Sede operativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA EUGENIO MONTALE NR. 4 – CERIGNOLA (FG)</li> <li>• VIA SALVATORE QUESIMODO NR. 4 - CERIGNOLA (FG)</li> </ul>
Attività	GRUPPO APPARTAMENTO (ART. 3 R.R. 7/2002)
Ricettività	Nr. 6 p.l.
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.L. applicato	Vedasi allegato

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

DR. RUGGIERO GIANPAOLO		
Nato/ il	OMISSIS - 20.10.1974	
residenza	OMISSIS	
laurea	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' FOGGIA- 26.03.2007
specializzazione	PSICHIATRIA	UNIVERSITA' FOGGIA- 23.03.2012

abilitazione	2007/1
Iscrizione albo/ordine	FOGGIA N. 6211 ----- 31.07.2007

(...)"

Con Pec del 28/10/2021 ad oggetto "Istanza di Voltura dell'Autorizzazione all'Esercizio e dell'Accreditamento", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/14714 del 08/11/2021, il legale rappresentante della Società LU.DA. S.R.L., premesso che "1. con atto redatto dal Notaio (...) la società cooperativa sociale San Luca (...) cedeva alla società LU.DA. SRL. (...), il ramo d'azienda corrente in Cerignola, avente ad oggetto l'attività sanitaria di riabilitazione psichiatrica e precisamente l'esercizio di n. 2 (due) Gruppi appartamento con n. 6 (sei) posti letto complessivi alla Via Eugenio Montale n. 4 ed alla Via Salvatore Quasimodo n. 4 (quattro), autorizzato giusta Determina, ex art. 8, comma 3, della L.R. Puglia n. 8 del 28 maggio 2004 a firma del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n.31 del Registro delle Determinazioni del 28 settembre 2016," ha chiesto alla scrivente Sezione "di trasferire in capo alla società LU.DA. S.R.L. la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 9/2017 e nel contempo la titolarità dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. N. 9/2017, così come rappresentata al punto sub.1."

Con Pec del 15/12/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/16351 del 20/12/2021 lo Studio Legale Rosato - per conto e nell'interesse della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus - ha notificato, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, copia dell'Atto di citazione promosso contro la LU.DA. S.r.l., con la finalizzazione della "risoluzione del contratto di cessione del ramo d'azienda effettuato dalla SAN LUCA – Società Cooperativa Sociale ONLUS in favore della LU.DA. S.r.l. (...)", sulla scorta dei motivi ivi contenuti.

Con nota prot. n. AOO\_183/8511 del 28/06/2022 la scrivente Sezione ha comunicato al legale rappresentante della Società LU.DA. "l'improcedibilità dell'accoglimento dell'istanza di voltura giusta vs. nota del 28/10/2021 ut supra, stante la pendenza della controversia giudiziale concernente la contestazione della titolarità della Struttura sanitaria di riabilitazione psichiatrica oggettivata" specificando che "La condizione di improcedibilità alla voltura s'intenderà perfezionata alla scadenza del termine di 10 giorni - decorrenti dalla notifica della presente - che si assegna alla S.V. per la Presentazione delle eventuali osservazioni o controdeduzioni da rappresentare alla scrivente Sezione."

Con Pec del 22/05/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/7927 di pari data, il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus ha comunicato alla scrivente Sezione "(...) ai sensi dell'art.11 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 maggio 2017 n.9 e s.m. e i., il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario (...) a far data dal 20/05/2023, in sostituzione del Dott. Carmine MATTIELLO [subentrato al Dr. Miccoli Luca a far data dal 14/11/2021, giusta comunicazione a mezzo Pec del 24/03/2022 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/5673 del 06/04/2022, ndr]:

- Dott. Giuseppe Emanuele ROSSINI nato (...) il 11/09/1958, laureato in Medicina e Chirurgia (...), legalmente iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia dal 10/04/1989 al numero di matricola 4237;
- Specializzazione in PSICHIATRIA (...)"

Allegando, tra l'altro,;

"

- Copia certificato di attestazione del Diploma di Specializzazione in Psichiatria;
- Copia certificato di iscrizione all'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia;

(...)"

Con *Pec* del 29/11/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 592625 di pari data, il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus ha trasmesso alla scrivente Sezione, tra l'altro, copia della scrittura privata autenticata con la quale le parti hanno risolto per mutuo consenso il prefato contratto di cessione di azienda e hanno transattivamente definito ogni reciproca pretesa, ponendo così fine alla controversia e al complessivo contenzioso tra loro intercorrente. Per l'effetto, la Società Cooperativa Sociale SAN LUCA Onlus ha riacquisitato, con effetto *ex tunc*, la disponibilità giuridica del ramo di azienda ceduto, nonché la titolarità giuridica di tutti i rapporti pendenti alla data della cessione.

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone:

- di aggiornare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la prefata Determinazione Dirigenziale n. 31 del 28/09/2016 per variazione del responsabile sanitario nella persona del Dr. Giuseppe Emanuele ROSSINI, nato il 11/09/1958, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia;
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213, il cui legale rappresentante è il Sig. Saverio Lamacchia, l'accreditamento istituzionale per n. 2 Gruppi Appartamento (*ex art.* 3 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nella sede di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4 il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Giuseppe Emanuele ROSSINI, nato il 11/09/1958, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT):

- trasmetta alla **scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento**:
  - autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale di riferimento e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
  - autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato al personale impegnato nella struttura in oggetto aggiornati allo stato attuale;
  - autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- trasmetta alla **scrivente Sezione ed alla ASL BT, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, pena l'inefficacia del medesimo:
  - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà *ex art.* 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  - con riferimento al responsabile sanitario, dichiarazione di accettazione incarico e autocertificazione del possesso titoli professionali e di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, il contratto di conferimento dell'incarico professionale con specificazione, altresì, del monte ore lavorate presso la struttura in oggetto
  - Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura in oggetto;
  - modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto

di incaricare la ASL BT per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e per la valutazione, da parte della medesima ASL BT, della congruità delle stesse, anche con riferimento alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della**

**sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per i n. 2 Gruppi Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nella sede di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4 i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento*

*dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com) per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di aggiornare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la prefata Determinazione Dirigenziale n. 31 del 28/09/2016 per variazione del responsabile sanitario nella persona del Dr. Giuseppe Emanuele ROSSINI, nato il 11/09/1958, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia;

di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213, il cui legale rappresentante è il Sig. Saverio Lamacchia, l'accreditamento istituzionale per n. 2 Gruppi Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nella sede di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4 il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Giuseppe Emanuele ROSSINI, nato il 11/09/1958, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT):

- trasmetta alla **scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento:**
  - autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale di riferimento e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

- autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato al personale impegnato nella struttura in oggetto aggiornati allo stato attuale;
  - autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- trasmetta alla **scrivente Sezione ed alla ASL BT, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, pena l'inefficacia del medesimo:
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  - con riferimento al responsabile sanitario, dichiarazione di accettazione incarico e autocertificazione del possesso titoli professionali e di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, il contratto di conferimento dell'incarico professionale con specificazione, altresì, del monte ore lavorate presso la struttura in oggetto
  - Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura in oggetto;
  - modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto

di incaricare la ASL BT per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e per la valutazione, da parte della medesima ASL BT, della congruità delle stesse, anche con riferimento alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per i n. 2 Gruppi Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nella sede di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4 i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "SAN LUCA" Onlus di Trinitapoli (BT), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà*

*redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Coop. Sociale “SAN LUCA” Onlus di Trinitapoli (BT), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com) per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Coop. Sociale “SAN LUCA” Onlus con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Garibaldi n. 213, gestore di n. 2 Gruppi Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nella sede di Cerignola (FG) alla Via Eugenio Montale n. 4 e alla Via Salvatore Quasimodo n. 4;
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- al Direttore del DSM dell'ASL FG;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com));
- al Sindaco del Comune di Cerignola (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -  
Dipendenze Patologiche - ASD  
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro